

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Comunicazione del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad un interpello specificando che nel caso di conservazione in modalità elettronica delle fatture, il contribuente non è tenuto a comunicare mediante il modello AA7/10 o AA9/12 all'Agenzia delle Entrate il nominativo del conservatore, qualora soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili, purché in caso di accesso i verificatori siano messi nelle condizioni di visionare presso la sede del contribuente ovvero del depositario la documentazione fiscale che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Gli estremi identificativi del soggetto che si occupa della conservazione decennale sono già presenti nel manuale della conservazione. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante il modello Unico con la compilazione del rigo RS140, codice 1.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.81, 25/09/2015)

REDDITOMETRO

Aggiornati gli indici di capacità contributiva per la ricostruzione sintetica del reddito

Come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 i beni e i servizi individuati che determinano la capacità di spesa dei contribuenti sono aggiornati con periodicità biennale da un decreto del Mef. In particolare, il decreto del 16 settembre 2015 individua le regole applicative dello strumento accertativo per i periodi di imposta 2011 e 2012. Il decreto del 24 dicembre 2012 aveva delineato il *modus operandi* per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010. Tra le novità più importanti figura il tramonto definitivo delle spese Istat: a dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo delle spese Istat era stato il Garante della *Privacy* che, con il parere del 21 novembre 2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all'Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 16/09/2015, G.U. n.223 del 25/09/2015)

RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

Esclusi dall'agevolazione *bed and breakfast*, villaggi turistici e affittacamere

Il credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere dall'articolo 10 del D.L. 83/2014 è concesso alle sole strutture così come definite dal D.M. 07 maggio 2015. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito di imposta i campeggi, i villaggi turistici, i parchi vacanza, i *bed and breakfast*, gli affittacamere e le case per vacanze. Inoltre, il credito di imposta può essere richiesto solamente dal soggetto identificabile come impresa alberghiera e, pertanto, in caso di affitto di azienda, l'agevolazione non può essere fruita dall'impresa concedente. Si ricorda che le istanze possono essere presentate tramite il Portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>, dal 12 ottobre 2015 e fino al 15 ottobre 2015 (vedasi Informativa sulla Circolare di settembre 2015).

(Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, *faq*, 24/09/2015)

**Oggetto: NOVITÀ PER L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A DECORRERE
DAL 1° OTTOBRE 2015**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. n.162 (S.O. n.39) del 15 luglio 2015 tre decreti datati 26 giugno 2015 coi quali è stato completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica degli edifici:

- il primo decreto definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
- il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere;
- il terzo decreto aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo modello di Ape è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (Siape), offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Nuovo Ape in vigore dal 1° ottobre 2015

Dal 1° ottobre 2015 l'Ape deve essere redatto in conformità al *format* approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 allegato alle nuove Linee Guida (Appendice B). Un Attestato di Prestazione Energetica redatto dopo il 1° ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti deve ritenersi non valido e, pertanto, non utilizzabile per i fini per cui è richiesto.

Gli Ape rilasciati prima del 1° ottobre 2015 possono ancora essere utilizzati a condizione che:

- non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l'aggiornamento;
- siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Sono previste delle sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà alle nuove disposizioni. In particolare, il certificatore che rilascia la relazione tecnica o l'Ape in maniera scorretta è punito con una sanzione da 700 euro a 4.200 euro. Il costruttore o il proprietario che non provvedono a fornire un Ape per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni, o in caso di vendita di edifici, sono puniti con una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro. Il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione non possiede l'Ape è punito con una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

Annunci commerciali

Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici aggiornate sanciscono che dal 1° ottobre 2015 gli annunci di offerte di vendita o di locazione debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Negli annunci commerciali, con l'esclusione degli annunci via *Internet* e a mezzo stampa, è obbligatorio l'utilizzo dello specifico prospetto nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni:

- la classificazione dell'immobile oggetto di attestazione;
- l'indice della prestazione energetica rinnovabile;
- le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato.

È pubblicato un prospetto grafico conforme ad un annuncio commerciale nell'Appendice C delle Linee Guida.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o di locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione da 500 euro a 3.000 euro.

Oggetto: SCADENZA AL 30.10 PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2014

Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l'invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l'utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre 2015.

Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo
- i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile)
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'articolo 51 Tuir)
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- hanno un valore non superiore ad 3.000 euro, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo);
- sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex* articolo 67 Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

- i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il *benefit*, nessuna comunicazione risulta dovuta);

- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Comunicazione dei finanziamenti

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa.

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
- l'Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Al riguardo si consideri che:

- per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
- per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

Di particolare importanza è la verifica della soglia per l'obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro;
- 22 maggio: finanziamento 9.000 euro;
- 8 settembre: restituzione 15.000 euro.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell'ultima erogazione nei confronti della società).

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l'obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).

Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Oggetto: ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE

Entro il prossimo **30 ottobre 2015** sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno: per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi.

La proroga

A seguito dell'approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell'imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti;

- ha ridisegnato la disciplina riguardante l'esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all'utilizzo che di essi ne viene fatto;
- ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di "collina svantaggiata". Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell'acconto.

Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto.

Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell'ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l'omesso versamento in acconto; l'articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che *"Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015."*

Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l'acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l'ordinario strumento del ravvedimento operoso.

Oggetto: NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI FATTE AD ISTITUTI SCOLASTICI

Con la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 107/2015) viene introdotto il cosiddetto “*school bonus*” e cioè un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli istituti scolastici (o meglio “del sistema nazionale di istruzione”).

Al comma 145 dell'articolo 1 della richiamata legge si afferma che “*per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016*”.

⇒ *Ambito soggettivo*

La norma non pare porre limitazioni sotto il profilo soggettivo e cioè in relazione ai soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione: il citato *bonus*, pertanto, spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

⇒ *Ambito oggettivo*

Il credito di imposta viene riconosciuto alle sole erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti; lo stesso non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

⇒ *Contenuto dell'agevolazione*

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è concesso limitatamente al triennio 2015-2016-2017 ed in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni liberali: il beneficio, infatti, spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017.

⇒ *Trattamento fiscale*

La norma istitutiva dello “*school bonus*” dispone che il credito di imposta “*non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive*”. Ne deriva, pertanto, che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

⇒ *Modalità di utilizzo del credito d'imposta e adempimenti*

I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24. In merito alle spese agevolabili viene fissato un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Sotto il profilo degli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali la norma prevede l'obbligo di dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle somme tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 ottobre	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p>
-----------------------	--

30 ottobre	<p>Beni ai soci Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell'anno 2014. L'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.</p> <p>Finanziamenti all'impresa Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2014 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.</p> <p>Imu terreni agricoli Scade oggi il versamento, senza interessi e sanzioni, della prima rata dell'Imu agricola 2015 prorogata, solo per i terreni agricoli, dalla data originaria del 16 giugno.</p>
-----------------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta